



**INTESA SANPAOLO  
VITA**

## Regolamento

Modello PENSREG - Ed. 12/2023

# Fondo Pensione Aperto **BAP***pensione* 2007

Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



---

# Indice

---

## **Parte I - Identificazione e scopo del Fondo**

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 - Scopo

## **Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento**

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

## **Parte III - Contribuzione e prestazioni**

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

## **Parte IV - Profili organizzativi**

- Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Conflitti di interesse
- Art. 20 - Scritture contabili

## **Parte V - Rapporti con gli aderenti**

- Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 23 - Comunicazioni e reclami

## **Parte VI - Norme finali**

- Art. 24 - Modifiche al Regolamento
- Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 26 - Cessione del Fondo
- Art. 27 - Operazioni di fusione
- Art. 28 - Rinvio

## **Allegati:**

- Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n. 2. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite



## PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### Art. 1 - Denominazione

1. Il "Fondo Pensione Aperto BAPensione 2007", (di seguito definito "Fondo"), è un Fondo Pensione Aperto istituito ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito "Decreto").

### Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito da "BancAssurance Popolari S.p.A", giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 16 Maggio 2007; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società "Intesa Sanpaolo Vita S.p.A." (di seguito "Impresa di assicurazione") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 31 dicembre 2021 in conseguenza dell'incorporazione di BancAssurance Popolari S.p.A..
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 160.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede dell'Impresa.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Impresa di assicurazione è comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

### Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

## PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

### Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
  - A) "BAP PENSIONE TFR".  
*Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.*
  - B) "BAP PENSIONE EQUILIBRIO"
  - C) "BAP PENSIONE INVESTIMENTO".
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

### Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'Impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e c) *bis* del Decreto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'Impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

#### A) "BAP PENSIONE TFR"

La gestione di tale comparto di investimento è orientata ad un profilo di rischio **basso**.

Il comparto è destinato al conferimento tacito del TFR ed è rivolto preferibilmente ad investitori con orizzonti temporali di breve periodo ed orientati a minimizzare gli effetti di eventuali oscillazioni di mercato. La presenza della garanzia di restituzione del capitale consente di soddisfare anche le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. L'Impresa di assicurazione si pone l'obiettivo di massimizzare la probabilità di realizzare rendimenti che siano pari o superiori, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, a quelli del TFR.

In particolare, l'attività d'investimento, che prevede la possibilità di utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari di titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale di rischio ed OICR, si caratterizza per uno stile di gestione orientato prevalentemente verso il comparto obbligazionario (con *duration* media coerente con l'orizzonte temporale della linea), ed in parte verso quello azionario. A fronte dell'attuale architettura degli investimenti adottata, il Fondo Pensione comparto TFR non intende detenere strumenti finanziari dai quali possono scaturire diritti di voto.

L'esposizione valutaria complessiva in valuta diversa dall'euro, cioè la percentuale di patrimonio soggetta al rischio di cambio, è consentita unicamente in misura limitata rispetto al valore complessivo del comparto.

La strategia d'investimento adottata prevede, inoltre, che gli investimenti effettuati siano diversificati per natura, per tipologia di emittente e per area geografica di provenienza,

e che le scelte di investimento vengano effettuate adottando il criterio di esclusione dal perimetro di investimento le aziende e gli emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili", allo scopo di integrare i principi ESG (Environmental, Social and Governance) e SRI (Sustainable and Responsible Investments all'interno delle attività di gestione.

L'adesione al comparto denominato "BAP PENSIONE TFR" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'Impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua per le adesioni al comparto di investimento fino alla data del 28/03/2013, dell'1% su base annua per le adesioni al comparto di investimento da tale data fino al 01/01/2017 e dello 0% su base annua per le adesioni al medesimo comparto successive a tale data, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- anticipazioni;
- trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'Art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'Impresa di assicurazione.

#### B) "BAP PENSIONE EQUILIBRIO"

La gestione di tale comparto di investimento è orientata ad un profilo di rischio **medio**.

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio periodo, con obiettivo dell'accrescimento del capitale con regolarità nel tempo e il contenimento delle oscillazioni a breve termine senza rinunciare ad una redditività tendenzialmente più alta.

In particolare, l'attività d'investimento, che prevede la possibilità di utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari di titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale di rischio ed OICR, si caratterizza per uno stile di gestione orientato verso una composizione del portafoglio prevalentemente obbligazionaria (con *duration* media coerente con l'orizzonte temporale della linea) bilanciata da una presenza di investimenti di tipo azionario. A fronte dell'attuale architettura degli investimenti adottata, il Fondo Pensione comparto Equilibrio non intende detenere strumenti finanziari dai quali possono scaturire diritti di voto.

L'esposizione valutaria complessiva in valuta diversa dall'euro, cioè la percentuale di patrimonio soggetta al rischio di cambio, è consentita in misura contenuta rispetto al valore complessivo del comparto.

La strategia d'investimento adottata prevede, inoltre, che gli investimenti effettuati siano diversificati per natura, per tipologia di emittente e per area geografica di provenienza, e che le scelte di investimento vengano effettuate adottando il criterio di esclusione dal perimetro di investimento le aziende e gli emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili", allo scopo di integrare i principi ESG (Environmental, Social and Governance) e SRI (Sustainable and Responsible Investments) all'interno delle attività di gestione.

#### C) "BAP PENSIONE INVESTIMENTO"

La gestione di tale comparto di investimento è orientata ad un profilo di rischio **medio-alto**.

Il comparto è rivolto ad un tipo di investitore e non avverso al rischio e con obiettivi di crescita del capitale in un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo.

In particolare, l'attività d'investimento, che prevede la possibilità di utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari di titoli di debito, titoli rappresentativi del capitale di rischio ed OICR, si caratterizza per uno stile di gestione orientato verso il comparto azionario, con una presenza del comparto obbligazionario comunque non prevalente (e con *duration* media coerente con l'orizzonte temporale della linea).

A fronte dell'attuale architettura degli investimenti adottata, il Fondo Pensione comparto TFR non intende detenere strumenti finanziari dai quali possono scaturire diritti di voto.

L'esposizione valutaria complessiva in valuta diversa dall'euro, cioè la percentuale di patrimonio soggetta al rischio di cambio, è consentita in misura moderata rispetto al valore complessivo del comparto.

La strategia d'investimento adottata prevede, inoltre, che gli investimenti effettuati siano diversificati per natura, per tipologia di emittente e per area geografica di provenienza, e che le scelte di investimento vengano effettuate adottando il criterio di esclusione dal perimetro di investimento le aziende e gli emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili", allo scopo di integrare i principi ESG (Environmental, Social and Governance) e SRI (Sustainable and Responsible Investments) all'interno delle attività di gestione.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota Informativa.

## Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a **35,00** euro;
  - b) **spese relative alla fase di accumulo: indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
    - una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile:
      - **1,20%** per il comparto "BAP PENSIONE TFR";
      - **1,50%** per il comparto "BAP PENSIONE EQUILIBRIO";
      - **1,75%** per il comparto "BAP PENSIONE INVESTIMENTO".

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziatio-

ne derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di Legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione dell'Impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'Impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

- c) **Spese in cifra fissa collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - c.1) **25,00** euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
  - c.2) **25,00** euro in caso di riscatto della posizione individuale;
  - c.3) **25,00** euro in caso di anticipazione;
  - c.4) **25,00** euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti; il primo è gratuito.
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.
- e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** diretta alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

Per l'erogazione delle rate viene addebitato un costo fisso una tantum per la gestione della pratica pari a **30,00** euro ed un costo fisso per ogni singola rata erogata pari a **2,00** euro.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico dell'Impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente Articolo.

## PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.

2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'Impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli Artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'Impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

#### Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

#### Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di matu-

razione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo di massimo 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola posizione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi Artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto

può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, comma 6 e 7.

### Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

### Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
    - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
    - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
    - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
    - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
  3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
  4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale, resta acquisita al Fondo.
  5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
  6. L'Impresa di assicurazione accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
  7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
- Art. 14 - Anticipazioni**
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
    - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
  2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
  3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
  4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
  5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
  6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
  7. L'Impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

## PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

### Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'Impresa di assicurazione, sia a quello degli altri Fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa di assicurazione, o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa di assicurazione.
4. L'Impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'Impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

### Art. 16 - Sistema di governo

1. L'Impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli Artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

### Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'Impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - l'Impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di Legge;

- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
  4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
  5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
  6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

### Art. 18 - Responsabile

1. L'Impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

### Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'Impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'Impresa di assicurazione.

## PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

### Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le

informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi Allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota Informativa.
7. In caso di adesione mediante sito web, l'Impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'Impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'Impresa di assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'Impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'Impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

## **Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari**

1. L'Impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'Impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'Impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'Impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

## **Art. 23 - Comunicazioni e reclami**

1. L'Impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportate in Nota Informativa.

---

## **PARTE VI - NORME FINALI**

---

### **Art. 24 - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'Impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

### **Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'Impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento

del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente Articolo non sono previste spese.

#### **Art. 26 - Cessione del Fondo**

1. Qualora l'Impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'Impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'Art. 25 e con le modalità ivi previste.

#### **Art. 27 - Operazioni di fusione**

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro Fondo gestito dalla medesima banca/Impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 25 e con le modalità ivi previste.

#### **Art. 28 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

## ALLEGATO N. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

### Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo dell'Impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'Impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

### Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'Impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore dell'Impresa di assicurazione.

### Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

### Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'Impresa di assicurazione.

### Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo

autonomo e indipendente dall'Impresa di assicurazione riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'Art. 6. L'Impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'Impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

### Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
    - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
  - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di assicurazione e di suoi clienti;
    - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

**c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'Impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

## **Art. 7 - Rapporti con la COVIP**

### **1. Il Responsabile:**

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 8 - Responsabilità**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'Impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli Artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del Codice Civile.

## ALLEGATO N. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

### Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. L'Impresa di assicurazione si impegna a corrispondere all'aderente entro 45 giorni dalla valorizzazione della posizione individuale, una rendita vitalizia, annualmente rivalutata. Tale rendita è ottenuta dalla conversione dell'importo netto della posizione individuale, maturata, moltiplicato per i coefficienti di conversione in vigore alla data di richiesta.
2. I coefficienti di conversione del capitale in rendita attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate al presente Allegato 2.
3. L'aderente può optare in luogo della rendita vitalizia rivalutabile per l'erogazione di:
  - a) una rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile. In caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota indicata dall'aderente, alla persona designata fino a quando rimarrà in vita;
  - b) una rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta certamente per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'aderente rimarrà in vita. Se nei primi 5 o 10 anni si dovesse verificare il decesso, allora per il restante periodo detta rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'aderente.

L'importo della rendita si determina moltiplicando la posizione individuale maturata nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di trasformazione in rendita, di cui alle tabelle del presente Allegato 2, stabilito in relazione al sesso, alla data di nascita e alla rateazione prescelta se l'adesione è avvenuta fino al 21/12/2012, mentre se l'adesione è avvenuta dopo il 21/12/2012, i coefficienti sono quelli di cui alle tabelle del presente Allegato 2, indifferenti per sesso, ma stabiliti in funzione della data di nascita e della rateazione.

4. La rivalutazione della rendita viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità contenute nel successivo Art. 5.
5. La rateazione della rendita potrà essere: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
6. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

### Art. 2 - Basi Tecniche

1. I coefficienti di conversione sono calcolati secondo le seguenti basi tecniche:

- ipotesi finanziaria: 0%;
- ipotesi demografica: IPS55 elaborata dall'ANIA sulla base degli studi ISTAT.

2. I coefficienti di conversione in rendita sono riportati nel presente Allegato 2 al Regolamento, nelle tabelle allegate.
3. I coefficienti di conversione delle rendite descritte al comma 3, Art. 1 sono, altresì, depositati presso la sede del Fondo e sono comunicati a richiesta degli aderenti.

### Art. 3 - Costo per il pagamento della rendita vitalizia

1. Il costo per la gestione ed il pagamento della rendita è rappresentato da:
  - un importo pari all'1,25%, già compreso nei coefficienti di cui al precedente Art. 2;
  - un costo implicito annuo derivante dal meccanismo di rivalutazione della rendita descritto nel successivo Art. 5, rappresentato dalla differenza tra il rendimento della Gestione Interna Separata "BAP GESTIONE" ed il rendimento attribuito ai BAP o agli eventuali beneficiari sopravvissuti designati.

### Art. 4 - Dichiarazione relativa alle circostanze del rischio

1. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'aderente o dell'eventuale beneficiario designato ai fini della reversibilità della rendita comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Art. 5 - Modalità e misura per la rivalutazione annuale della rendita

1. In fase di erogazione della rendita annua vitalizia, l'Impresa di assicurazione riconosce una rivalutazione annua della prestazione. A tal fine, l'Impresa di assicurazione gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti a fronte della prestazione garantita, tramite la Gestione Separata "BAP GESTIONE" il cui Regolamento verrà consegnato all'atto di erogazione della rendita.
2. La misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento di "BAP GESTIONE" per l'aliquota di retrocessione, pari all'90% con un trattenuto di 0,75 punti percentuali di rendimento e diminuendo tale risultato, ossia il rendimento attribuito, del tasso tecnico finanziario (attualmente pari allo 0%), già garantito a priori e conteggiato nel calcolo della rendita, e scontando tale risultato, per il periodo di un anno, al tasso tecnico finanziario.
3. La rivalutazione della rendita è acquisita in via definitiva; ogni successiva rivalutazione viene applicata all'importo della rendita quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

### Art. 6 - Riscatto

1. La presente forma assicurativa non prevede il valore di riscatto.

**Art. 7 - Pagamenti dell'Impresa di assicurazione**

1. Per consentire all'Impresa di assicurazione di dar corso al pagamento della rate di rendita vitalizia, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari ad individuare con esattezza gli aventi diritto.  
È comunque necessario acquisire, prima della decorrenza della presente assicurazione di rendita, copia di un documento di riconoscimento riportante i dati anagrafici dell'aderente e dell'eventuale beneficiario designato ai fini della reversibilità.
2. Il pagamento della rendita annua, è comunque subordinato alla esistenza in vita dell'aderente o dell'eventuale beneficiario sopravvivente designato, la cui prova potrà essere richiesta in qualunque momento dall'Impresa di assicurazione.

3. L'Impresa di assicurazione mette a disposizione la somma dovuta alle ricorrenze di pagamento pattuite. Decorso il termine di 10 giorni dalle suddette ricorrenze, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei vitaliziati.
4. Le somme vengono messe a disposizione dell'aderente presso la Sede dell'Impresa di assicurazione, previa comunicazione all'aderente stesso.

**Art. 8 - Rinvio alle norme di Legge**

- 1 Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il foro competente sarà comunque quello in cui risiede o ha domicilio l'aderente o il beneficiario sopravvivente designato.

## TABELLE

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA

Base demografica: IPS55 **differenziata** per sesso  
Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

## MASCHI

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,031794	0,031541	0,031415	0,031332
56	0,032782	0,032513	0,032379	0,032291
57	0,033829	0,033541	0,033400	0,033306
58	0,034939	0,034633	0,034481	0,034381
59	0,036119	0,035792	0,035630	0,035523
60	0,037374	0,037023	0,036851	0,036737
61	0,038708	0,038333	0,038148	0,038025
62	0,040126	0,039723	0,039524	0,039393
63	0,041634	0,041200	0,040987	0,040845
64	0,043242	0,042774	0,042544	0,042391
65	0,044957	0,044451	0,044203	0,044039
66	0,046791	0,046243	0,045974	0,045797
67	0,048754	0,048160	0,047868	0,047676
68	0,050861	0,050215	0,049897	0,049688
69	0,053126	0,052421	0,052075	0,051847
70	0,055563	0,054793	0,054415	0,054166

## FEMMINE

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,028506	0,028301	0,028200	0,028133
56	0,029308	0,029093	0,028986	0,028915
57	0,030157	0,029928	0,029815	0,029740
58	0,031054	0,030812	0,030692	0,030613
59	0,032006	0,031748	0,031621	0,031537
60	0,033015	0,032742	0,032607	0,032517
61	0,034089	0,033797	0,033653	0,033558
62	0,035230	0,034918	0,034765	0,034663
63	0,036443	0,036110	0,035946	0,035837
64	0,037737	0,037380	0,037204	0,037088
65	0,039120	0,038736	0,038548	0,038423
66	0,040594	0,040181	0,039978	0,039843
67	0,042177	0,041731	0,041512	0,041367
68	0,043877	0,043395	0,043158	0,043001
69	0,045707	0,045184	0,044927	0,044757
70	0,047679	0,047110	0,046831	0,046647

Base demografica: IPS55U-I **indifferenziata** per sesso  
Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,030509	0,030275	0,030159	0,030083
56	0,031422	0,031174	0,031052	0,030971
57	0,032389	0,032125	0,031995	0,031909
58	0,033413	0,033133	0,032994	0,032903
59	0,034500	0,034202	0,034054	0,033957
60	0,035656	0,035337	0,035180	0,035075
61	0,036884	0,036543	0,036375	0,036264
62	0,038190	0,037824	0,037644	0,037525
63	0,039578	0,039186	0,038992	0,038864
64	0,041058	0,040636	0,040428	0,040290
65	0,042638	0,042183	0,041959	0,041811
66	0,044325	0,043833	0,043591	0,043431
67	0,046132	0,045600	0,045338	0,045165
68	0,048073	0,047495	0,047211	0,047024
69	0,050160	0,049531	0,049222	0,049019
70	0,052406	0,051720	0,051384	0,051162

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI VITALIZIA**

Base demografica: IPS55 **differenziata** per sesso  
Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

**MASCHI**

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,031759	0,031505	0,031380	0,031297
56	0,032741	0,032471	0,032339	0,032251
57	0,033779	0,033493	0,033352	0,033258
58	0,034880	0,034575	0,034425	0,034325
59	0,036049	0,035723	0,035562	0,035455
60	0,037288	0,036940	0,036768	0,036654
61	0,038605	0,038231	0,038047	0,037925
62	0,040000	0,039599	0,039402	0,039271
63	0,041482	0,041051	0,040839	0,040698
64	0,043057	0,042593	0,042365	0,042214
65	0,044734	0,044233	0,043987	0,043824
66	0,046521	0,045980	0,045714	0,045538
67	0,048428	0,047842	0,047554	0,047364
68	0,050466	0,049830	0,049517	0,049311
69	0,052648	0,051956	0,051616	0,051392
70	0,054986	0,054231	0,053862	0,053618

**FEMMINE**

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,028486	0,028282	0,028181	0,028114
56	0,029287	0,029071	0,028965	0,028894
57	0,030132	0,029904	0,029791	0,029717
58	0,031027	0,030785	0,030665	0,030586
59	0,031974	0,031717	0,031591	0,031507
60	0,032979	0,032706	0,032571	0,032482
61	0,034046	0,033755	0,033611	0,033516
62	0,035179	0,034868	0,034715	0,034614
63	0,036383	0,036051	0,035887	0,035779
64	0,037665	0,037309	0,037134	0,037018
65	0,039034	0,038652	0,038464	0,038339
66	0,040491	0,040081	0,039878	0,039745
67	0,042053	0,041611	0,041393	0,041248
68	0,043728	0,043249	0,043014	0,042858
69	0,045526	0,045008	0,044753	0,044584
70	0,047460	0,046897	0,046620	0,046438

Base demografica: IPS55U-I **indifferenziata** per sesso  
Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,030480	0,030247	0,030131	0,030055
56	0,031389	0,031142	0,031019	0,030938
57	0,032350	0,032088	0,031958	0,031872
58	0,033368	0,033089	0,032951	0,032859
59	0,034447	0,034149	0,034002	0,033905
60	0,035592	0,035274	0,035118	0,035014
61	0,036808	0,036468	0,036300	0,036189
62	0,038097	0,037733	0,037554	0,037435
63	0,039467	0,039076	0,038884	0,038757
64	0,040924	0,040504	0,040298	0,040161
65	0,042476	0,042024	0,041802	0,041655
66	0,044130	0,043643	0,043403	0,043245
67	0,045898	0,045371	0,045112	0,044941
68	0,047789	0,047218	0,046938	0,046752
69	0,049816	0,049196	0,048892	0,048691
70	0,051992	0,051316	0,050985	0,050767

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA**

Base demografica: IPS55 **differenziata** per sesso  
Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

**MASCHI**

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,031635	0,031384	0,031259	0,031177
56	0,032593	0,032327	0,032195	0,032108
57	0,033604	0,033321	0,033181	0,033088
58	0,034670	0,034369	0,034220	0,034121
59	0,035797	0,035475	0,035317	0,035212
60	0,036986	0,036643	0,036473	0,036362
61	0,038241	0,037874	0,037693	0,037574
62	0,039564	0,039171	0,038978	0,038850
63	0,040959	0,040539	0,040332	0,040195
64	0,042432	0,041981	0,041759	0,041612
65	0,043986	0,043502	0,043264	0,043107
66	0,045629	0,045108	0,044852	0,044683
67	0,047363	0,046802	0,046526	0,046344
68	0,049193	0,048588	0,048291	0,048095
69	0,051119	0,050466	0,050146	0,049935
70	0,053143	0,052438	0,052092	0,051864

**FEMMINE**

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,028426	0,028223	0,028122	0,028056
56	0,029218	0,029003	0,028897	0,028827
57	0,030053	0,029826	0,029714	0,029640
58	0,030935	0,030695	0,030576	0,030497
59	0,031867	0,031612	0,031486	0,031403
60	0,032853	0,032582	0,032449	0,032360
61	0,033898	0,033609	0,033467	0,033373
62	0,035003	0,034696	0,034544	0,034444
63	0,036175	0,035846	0,035684	0,035577
64	0,037417	0,037066	0,036893	0,036779
65	0,038738	0,038362	0,038177	0,038054
66	0,040139	0,039736	0,039537	0,039405
67	0,041632	0,041198	0,040984	0,040843
68	0,043221	0,042753	0,042523	0,042371
69	0,044913	0,044408	0,044160	0,043996
70	0,046712	0,046166	0,045898	0,045721

Base demografica: IPS55U-I **indifferenziata** per sesso  
Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

Età	Frazionamento Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	0,030384	0,030152	0,030037	0,029961
56	0,031276	0,031031	0,030909	0,030829
57	0,032217	0,031957	0,031828	0,031743
58	0,033210	0,032933	0,032797	0,032706
59	0,034259	0,033965	0,033819	0,033723
60	0,035368	0,035054	0,034899	0,034797
61	0,036539	0,036204	0,036039	0,035930
62	0,037776	0,037419	0,037242	0,037126
63	0,039083	0,038701	0,038512	0,038387
64	0,040466	0,040056	0,039854	0,039720
65	0,041929	0,041489	0,041272	0,041129
66	0,043478	0,043005	0,042772	0,042618
67	0,045119	0,044609	0,044359	0,044194
68	0,046857	0,046307	0,046037	0,045859
69	0,048694	0,048101	0,047810	0,047618
70	0,050635	0,049994	0,049679	0,049472

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA REVERSIBILE RIVALUTABILE**

Rappresentiamo di seguito solo alcune figure tipo. Le combinazioni sono a disposizione presso la sede del Fondo e sono comunicate a richiesta degli aderenti.

Base demografica: IPS55U-I indifferenziata per sesso

Rendita annua per 1,00 euro di Capitale assicurato

Età Testa Principale	Età Testa Secondaria	% di reversibilità	Coefficiente
70	65	60%	0,042583
65	70	80%	0,038723

Le tabelle sopra riportate prevedono l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

Anno di nascita	Correzione dell'età
Dal 1927 al 1938	+2
Dal 1939 al 1947	+1
Dal 1947 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971 in poi	-2

La rendita semestrale si ottiene moltiplicando il premio per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 2.

La rendita trimestrale si ottiene moltiplicando il premio per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 4.

La rendita mensile si ottiene moltiplicando il premio per il relativo coefficiente e dividendo il risultato per 12.

Fondo Pensione Aperto  
**BAP*pensione* 2007**